



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
"Città Metropolitana di Firenze"

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – Anno 2016

indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 414 del 10 maggio 2016, della deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 21/06/2016 e della propria Determinazione Dirigenziale n. 401 del 22/06/2016.

La responsabile P.O. dei "Servizi Sociali, Culturali, Educativi e Attività Sportive"
(Decreto dirigenziale n. 1 del 21 marzo 2016)

RENDE NOTO

- che a partire dal **27 Giugno 2016**, per trenta giorni consecutivi, e cioè fino al giorno **27 Luglio 2016** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
- che i contributi vengono finanziati con risorse statali individuate annualmente da parte dello Stato, ed integrate annualmente dalla Regione e dal Comune;
- che al momento della pubblicazione del bando non è nota l'entità delle risorse che si renderanno disponibili per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione in esito al presente bando.

Art. 1 –Requisiti per l'ammissione al concorso. (Requisiti da possedere alla data di pubblicazione del Bando).

Possono partecipare al Bando coloro che:

Cittadinanza

- a) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) siano cittadini di altro Stato a condizione che siano in possesso di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, stante il disposto dell'art. 11, comma 13 del D.L. n. 112/2008, convertito con la legge n. 133/2008; tale condizione deve essere dichiarata nella domanda.

I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono produrre una certificazione del loro Paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente attestante l'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese di origine; tale certificazione deve riguardare ogni componente il nucleo familiare. Detta certificazione deve essere prodotta in sede di presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il 31 Gennaio 2017.

Potranno concorrere esclusivamente all'assegnazione dei contributi limitatamente alle risorse messe a disposizione dal Comune i cittadini di altro Stato non

appartenente all'Unione Europea a condizione che siano in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno.

Residenza

- c) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Campi Bisenzio nell'immobile oggetto del contratto di locazione. Il requisito della residenza anagrafica nell'alloggio locato, per i nuovi contratti stipulati successivamente alla data di pubblicazione del Bando deve essere comunque posseduto prima dell'erogazione del contributo.

Titolarità di diritti reali su alloggi

- d) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatto salvo il caso di titolarità di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero titolarità pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità.

Titolarità di contratto per un alloggio ad uso abitativo

- e) siano titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, per un alloggio sito nel Comune di Campi Bisenzio, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipulazione, anche di natura transitoria, regolarmente registrato presso l'Ufficio delle Entrate o depositato per la registrazione e in regola con le registrazioni annuali, o per il quale il proprietario si è avvalso, comunicandolo al conduttore, del regime della cedolare secca relativo ad un alloggio adibito ad abitazione principale, di proprietà privata o pubblica, con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli o palazzi con pregi artistici o storici).

Non sono ammissibili i contratti ad "uso foresteria" e i contratti stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione, al netto degli oneri accessori.

Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota annuale di canone di sua spettanza.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammissibili anche le domande presentate da soggetti non intestatari del contratto di locazione, che si trovino almeno in una delle seguenti situazioni:

1. soggetti facenti parte del nucleo della persona a cui è intestato il contratto e residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione;
2. soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 L. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988), determinato dal decesso dell'intestatario o da separazione legale dal coniuge;
3. contratto di sub-locazione, registrato presso l'ufficio del Registro, tra il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore dipendente, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato, e quest'ultimo abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione e dimostri il pagamento del canone di locazione (ricevute dell'affitto, busta paga, o altra attestazione da cui si evinca l'effettivo versamento del canone) a carico del richiedente, in favore dell'intestatario del contratto;
4. contratto di sub-locazione tra una O.N.L.U.S. e i soggetti residenti nell'alloggio al quale si riferisce il contratto di locazione, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
5. Concessionari di "Alloggi Comune Garante" (Delibera del C.C. 224/1996).

Il contributo ad integrazione del canone in favore dei soggetti di cui ai punti 3 e 4 sarà erogato utilizzando esclusivamente le risorse comunali e nella misura massima prevista per i soggetti presenti in fascia B), pari a € 2.325,00 annui, anche se il valore I.S.E. e l'incidenza del canone di locazione su detto valore siano quelli di cui alla fascia A) del punto h) che segue.

Assenza di assegnazione di alloggi pubblici

- f) non siano assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; assegnatari temporanei di alloggio comunale parcheggio.

Situazione economica

- g) **siano in possesso di una attestazione I.S.E.E. in corso di validità** rilasciata dall'I.N.P.S. dalla quale risulti un valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), con incidenza del canone annuo di locazione al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ 13.049,14). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore I.S.E. non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore I.S.E. compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (€ 13.049,14) e l'importo di € 28.216,37 Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%.

Il valore I.S.E.E. non deve essere superiore a € 16.500,00 e il valore I.S.E. non deve essere superiore a € 28.216,37.

In caso di I.S.E. zero o d'importo inferiore al canone la domanda sarà ammissibile solo nei casi indicati dal presente Bando debitamente documentati (vedi infra art. 4 lett. a) .

Assenza di benefici pubblici finalizzati al pagamento del canone di locazione

- h) non abbiano percepito benefici pubblici, in quanto il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale, compresi i contributi previsti dalle Delibere G.R.T. n. 1088/2011 e n. 250/2013 inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, ad esclusione di quanto sopra indicato al punto c) del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui all'art. 1:

- lett. a) b) c) d) e) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a partire dal mese successivo a quello in cui si è verificata.
- lett. f.) comporta la perdita del diritto all'eventuale contributo a decorrere dalla data di disponibilità dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

E' causa di decadenza dal diritto al contributo la rinuncia non motivata all'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.

Art. 2 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando il nucleo familiare è quello definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159 del 05/12/2013, cioè il nucleo familiare del richiedente costituito dai componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), salvo i casi di coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, di figlio/i minore/i di anni 18, di

minore/i in affidamento preadottivo, temporaneo o collocato in comunità, il figlio/i maggiorenne/i non convivente/io con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, il soggetto/i che si trovano in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 così come stabilito al medesimo art. 3.

Ai fini della corretta identificazione del nucleo familiare ai fini I.S.E. gli stranieri il cui stato civile risulti ai Servizi demografici del Comune “non certificabile” devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, l’aggiornamento del loro stato anagrafico o certificazione attestante lo stato civile rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente o idonea certificazione attestante lo stato civile rilasciata, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000, dalla competente autorità dello Stato di appartenenza, traduzione in lingua italiana effettuata da un interprete accreditato presso il consolato italiano all’estero e autenticata dall’autorità consolare italiana all’estero che ne attesta la conformità all’originale. I documenti di cui sopra dovranno essere legalizzati dal consolato o dall’ambasciata italiana all’estero al fine di verificare che il documento sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese di origine, ovvero sia stato rilasciato da parte dell’Ufficio competente di quel paese.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art. 1 (esclusa la lettera B) del presente Bando, mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Art. 4 – Documentazione obbligatoria

Per la partecipazione al Bando è necessaria la presentazione della documentazione seguente:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per coloro che dichiarano un valore I.S.E. pari a “zero” o inferiore al canone di locazione dell’anno 2015, nel caso in cui ricevano un aiuto economico.

I soggetti in possesso di attestazione dalla quale risulti un valore I.S.E. del nucleo familiare pari a “zero” o inferiore al canone di locazione dell’anno 2016 devono allegare alla domanda certificazione attestante l’erogazione di aiuti economici rilasciata dall’ente (se diverso da ente pubblico) o associazione che presta assistenza. Nel caso in cui il concorrente usufruisca di erogazioni in denaro da parte di persone fisiche è necessario che sia allegata alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto erogante, con indicazione dell’importo mensile erogato, della composizione del suo nucleo familiare, del reddito annuo complessivo del nucleo stesso e se l’immobile di residenza è condotto in locazione, in questo caso dovrà essere indicato il canone di locazione mensile.

Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio i soggetti:

- che fruiscono di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
- per i quali la somma dei redditi dei componenti il nucleo, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E., indicata nella attestazione I.S.E.E. nel quadro relativo alle modalità di calcolo, è almeno pari l’importo del canone di locazione annuo, riferito all’anno 2016;

- b) copia del contratto di locazione qualora non presentata nell'anno 2013, 2014 o 2015 e il contratto non sia mutato;
- c) copia del permesso C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea;
- d) copia del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini di Paesi non appartenenti alla Comunità Europea; qualora il permesso di soggiorno sia scaduto sarà necessario presentare il cedolino di rinnovo, unitamente alla fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e d), deve essere presentata a pena di esclusione.

Art. 4 bis - Ammissibilità della domanda casi particolari

E' ammissibile la domanda quando il canone di locazione anno 2016 sia almeno pari alla somma dei redditi dei componenti il nucleo, ai fini del calcolo dell'I.S.E.E., indicata nella attestazione I.S.E.E. nel quadro relativo alle modalità di calcolo tenuto conto dell'eventuale erogazione di denaro da parte di terzi.

Art. 4 ter – Inammissibilità della domanda

E' inammissibile la domanda presentata:

- dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- su modulistica diversa da quella predisposta dal Comune di Campi Bisenzio;
- priva della firma del richiedente;
- priva del documento di identità se non firmata davanti all'operatore dell'ufficio addetto alla ricezione.

Tali mancanze ed incompletezze della domanda non potranno essere sanate in sede di ricorso.

Art. 5 – Determinazione della situazione reddituale

I requisiti di cui al punto g) dell'art. 1 sono desunti dall'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), previa sottoscrizione della "dichiarazione sostitutiva unica" che documenta la situazione economica del nucleo. I Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.) sono autorizzati al rilascio dell'attestazione I.S.E.E.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande

Per l'erogazione dei contributi sarà predisposta un'unica graduatoria distinta in due fasce "A" e "B", come sopra individuate. All'interno delle due fasce "A" e "B", i nuclei saranno ordinati sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultra sessantacinquenni: **punti 6**
- b) nucleo monoparentale con minori a carico I.R.P.E.F. (genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico): **punti 4**;
- c) presenza nel nucleo familiare di un invalido con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% o presenza nel nucleo familiare di soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: **punti 6**;
- d) presenza nel nucleo familiare di due o più soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 67% e/o di due o più soggetti portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92: **punti 12**;
- e) presenza nel nucleo familiare di almeno tre minori a carico I.R.P.E.F.: **punti 3**;
- f) nuclei familiari che hanno rinnovato o stipulato un nuovo contratto di locazione a seguito di sfratto esecutivo per finita locazione o equiparabili: **punti 3**.

Art. 7 – Formazione e Pubblicazione della graduatoria

Elenco provvisorio

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Bando.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erranee od incomplete e l'esibizione di documenti.

Successivamente al termine fissato dal presente Bando per la presentazione delle domande, si procederà alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi. L'elenco degli ammessi e degli esclusi verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune il **29 Agosto 2016** e rimarrà affisso per 15 giorni consecutivi.

Sarà possibile proporre ricorso avverso l'elenco provvisorio facendo pervenire la propria opposizione, indirizzata alla Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di cui alla Deliberazione della G.C. 12/2016, all'Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio, inderogabilmente entro e non oltre il giorno **12 Settembre 2016** a pena di inammissibilità.

Graduatoria definitiva

Contestualmente alla decisione degli eventuali ricorsi, la Commissione Comunale per la formazione delle graduatorie di cui alla Deliberazione della G.C. 12/2016 approverà la graduatoria definitiva degli aventi diritto, suddivisa in fascia "A" e "B", ordinate in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda; a parità di punteggio, gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone al netto degli oneri accessori sul valore dell'I.S.E. e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Il Dirigente del Settore provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno **22 Settembre 2016**.

La graduatoria definitiva 2016 sarà trasmessa alla Regione Toscana per i successivi adempimenti.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Campi Bisenzio **non inoltrerà comunicazioni personali** all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'elenco provvisorio e nella graduatoria definitiva. L'elenco provvisorio e la graduatoria definitiva saranno pubblicati all'Albo pretorio on line. Dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco provvisorio e della graduatoria definitiva verrà data comunicazione sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.campi-bisenzio.fi.it.

Art. 8 – Validità della graduatoria

La graduatoria resta valida fino al 31.12.2016.

Art. 9 – Determinazione e durata del contributo

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal D.M. 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. n. 167 del 19.07.1999), dall'art. 11 della legge 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale, assegnate all'Ente dalla Regione Toscana integrate con risorse comunali.

L'entità del contributo teorico è determinata sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo attuale, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato o depositato per la registrazione, dalle ricevute di affitto relative all'anno 2016 al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.

Il contributo massimo é così calcolato:

- **per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A)** il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 3.100,00 annui;
- **per i nuclei con valore ISE superiore a due pensioni minime Inps (Fascia B),** il contributo corrisponde alla parte di canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino ad un importo massimo di € 2.325,00 annui.

Canone di locazione.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, é costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all'anno 2016, anche a seguito di proroga o rinnovo oppure in seguito a stipulazione di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale é stata presentata la domanda, purché situato nel Comune di Campi Bisenzio.

Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante chiaramente la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori, e nel caso non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso come riferimento sarà quello originario indicato nel contratto di locazione.

Nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore ad € 850,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo tale valore massimo.

Nel caso in cui il canone di locazione sia di fatto diviso fra più nuclei, anche non intestatari del contratto, il canone verrà comunque diviso per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio ed il contributo verrà erogato ai soli intestatari del contratto che abbiano partecipato al Bando. In caso di più contratti di locazione per distinte porzioni di alloggio intestati a distinti soggetti coabitanti, questi possono fare domanda di accesso al contributo.

In caso di **contratto con data di scadenza nel corso del 2016 e successiva al termine di chiusura del Bando**, verrà calcolata l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31.12.2016 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipulazione di nuovo contratto. I richiedenti il contributo interessati da tali eventualità, devono presentare tempestivamente una copia del nuovo contratto. Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento.

Qualora invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente, il Comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E. e quindi l'importo del contributo.

In caso di **contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, rinnovo o stipula di nuovo contratto di locazione**, il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E., sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto. Il Comune provvederà a calcolare l'incidenza del canone sul valore I.S.E., sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del contratto, anche nel caso di cambio di residenza senza stipula di un nuovo contratto.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del canone pagato. Non si dà luogo a ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore.

In caso di perdita di uno o più requisiti (vedi sopra art. 1) successivamente alla data di pubblicazione del Bando si procederà a ricalcolare il contributo sulla base del canone di locazione pagato relativo al numero di mensilità per le quali sussistevano tutti i requisiti.

In ogni caso non si procederà a rideterminazione della posizione in graduatoria.

In caso di I.S.E. dichiarato pari a “zero” o inferiore al canone, e di somma dei redditi dei componenti il nucleo, ai fini del calcolo dell’I.S.E.E., indicata nella attestazione I.S.E.E. nel quadro relativo alle modalità di calcolo inferiore al canone, qualora, a seguito della valutazione della documentazione prodotta tali domande siano ritenute ammissibili, il contributo verrà calcolato sul valore I.S.E. risultante dalla certificazione. Nel caso tale valore sia pari a “zero” il calcolo verrà effettuato considerando un I.S.E. uguale a “uno”, per cui l’incidenza del canone risulterà pari al 100%.

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2016, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Il contributo è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

Il contributo sarà liquidato solamente se la quota spettante sarà complessivamente almeno pari a € 100,00.

Art. 10 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi di cui al presente Bando saranno erogati nei limiti delle risorse complessivamente assegnate all’Ente dalla Regione Toscana, a valere sul Fondo Nazionale di cui all’art. 11 della Legge 431/1998, integrato con risorse regionali e risorse comunali.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con il seguente ordine:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto, come determinato ai sensi dell’art. 9 del presente Bando.

L’effettiva liquidazione dell’eventuale contributo, così come la determinazione della sua effettiva entità, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie e alle disposizioni del presente Bando. In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia “A” ed eventualmente della fascia “B”, secondo l’ordine della graduatoria così come stabilito all’art. 7) del presente Bando.

L’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio, in caso di risorse non sufficienti a coprire l’intero fabbisogno di fascia A, si riserva la facoltà, all’atto dell’assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2015, di riservare una percentuale delle stesse alla fascia “B. Successivamente all’approvazione della graduatoria definitiva, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale erogare di un anticipo sulla quota di contributo teoricamente spettante, mentre il contributo definitivo verrà erogato sulla base della ripartizione del fondo da parte della Regione Toscana e dell’effettivo trasferimento delle risorse al Comune di Campi Bisenzio.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell’interessato del contratto sia accertato d’ufficio, prima dell’approvazione della graduatoria definitiva e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso e verserà l’eventuale contributo, così ricalcolato, all’erede/i individuato/i in base alle disposizioni del Codice Civile. In questo caso l’erede/i

individuato/i dovranno presentare apposita domanda all'Ufficio Casa del Comune di Campi Bisenzio. Alla domanda dovranno essere allegate le ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, qualora non ancora prodotte. Il contributo verrà assegnato all'erede/i che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio) attestante il loro stato. La domanda dell'erede/i dovrà essere presentata entro il termine stabilito dal Bando per la presentazione delle ricevute relative ai canoni di locazione di cui al successivo articolo 12.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni risultanti dai contratti di locazione riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. La sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza.

Art. 11 – Morosità del conduttore

Il mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione al locatore (morosità) non è causa di esclusione dal contributo. In tal caso è necessario produrre le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui di seguito.

I richiedenti il contributo, che al momento della presentazione della domanda o successivamente, si rendano inadempienti nel pagamento di una o più mensilità del canone di locazione avranno la priorità nell'erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia "A" e "B", qualora vengano presentate le dichiarazioni richieste ai conduttori in condizione di morosità ed ai rispettivi locatori. Beneficeranno anche della liquidazione del 100% del contributo teoricamente spettante.

Il Comune si riserva la facoltà di erogare il contributo spettante al conduttore in situazione di morosità, presente nella graduatoria definitiva, prioritariamente al locatore dell'immobile ed in subordine al conduttore. Tale erogazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva da parte del conduttore e del locatore, i quali dovranno elencare i canoni non corrisposti e l'ammontare della morosità relativa all'anno 2016. Il locatore dovrà altresì dichiarare se l'importo del contributo estingue totalmente o parzialmente la morosità, impegnandosi in ogni caso a non attivare la procedura di sfratto almeno fino alla pubblicazione del Bando Contributo affitti per il 2017. Il locatore dovrà inoltre indicare le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo. L'erogazione del contributo al locatore può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore.

Art. 11 bis – Conduttori lavoratori dipendenti che abbiano perso il lavoro, cassintegrati o in mobilità.

I conduttori lavoratori dipendenti,

- che siano stati oggetto di atti di risoluzione del rapporto di lavoro per motivo non imputabile al lavoratore con o senza diritto a percepire l'indennità di disoccupazione, tuttora inoccupati;

- che siano in cassa integrazione o in mobilità;

avranno la priorità nell'erogazione del contributo sugli appartenenti alla fascia "A" e "B" e beneficeranno della liquidazione del 100% del contributo teoricamente spettante. Tali vantaggi sono subordinati alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva nella quale si attesti la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 11 ter – Conduttori che hanno dovuto rilasciare l'alloggio a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale.

Coloro che hanno dovuto rilasciare l'alloggio condotto in locazione nel quale avevano la residenza anagrafica a seguito di sfratto per inadempienza contrattuale o di esecuzione immobiliare, qualora abbiano sottoscritto un nuovo contratto di locazione, beneficeranno della liquidazione del 100% del contributo teoricamente spettante.

Le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter devono essere possedute a partire dall'01/01/2015 e fino al 18/06/2015.

Art. 12 – Pagamento del contributo: modalità di presentazione e caratteristiche delle ricevute

Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, pena la decadenza dal beneficio, le ricevute di pagamento del canone, o documenti equipollenti, per dimostrare l'effettivo pagamento del canone di locazione. Dalla documentazione deve risultare chiaramente l'importo del canone distinto dagli eventuali oneri accessori. **Le ricevute, relative ai canoni di locazione dell'anno 2016 dovranno essere presentate: in allegato alla domanda le ricevute relative alle mensilità da Gennaio a Giugno 2016 e dal 03 Gennaio 2017 al 31 Gennaio 2017 le ricevute delle mensilità da Luglio a Dicembre 2016, o di tutto l'anno se non prodotte prima, comunque non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio 2017.**

In caso di mancata presentazione delle ricevute relative ad alcune mensilità, anche nel caso siano state pagate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto senza che all'Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità. Analogamente si avrà riduzione del contributo qualora, dalle ricevute presentate, il canone effettivamente pagato risulti inferiore a quello dichiarato in fase di presentazione di domanda e/o risultante dal contratto ad essa allegato.

Nel caso di conduttori morosi, qualora l'importo del contributo spettante sia superiore alla morosità, esso verrà erogato prima al locatore fino alla concorrenza dell'importo della morosità, mentre l'importo residuo verrà liquidato al conduttore richiedente il contributo.

Si precisa che **le ricevute, in regola con il pagamento dell'imposta di bollo, dovranno riportare in modo chiaro e leggibile i seguenti dati: nome e cognome del locatore, nome e cognome del conduttore che effettua il pagamento, indirizzo dell'alloggio locato, mese ed anno di riferimento, firma del locatore per quietanza, importo del solo canone di locazione** eventualmente distinto dagli oneri accessori. Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite bonifico bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'istituto di credito, contenente le stesse indicazioni di cui sopra. Non si accettano copie di bonifici o, documenti comunque definiti, diversi dalle sopra indicate ricevute.

Entro lo stesso termine perentorio del 31 Gennaio 2017 deve essere prodotta: copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della imposta annuale di registrazione del contratto o dichiarazione del proprietario attestante l'opzione per la cedolare secca;

Devono inoltre essere fornite

Le coordinate IBAN di un conto corrente bancario o postale sul quale poter accreditare il contributo spettante.

Si ricorda che l'art. 12 del D. L. 201 del 6/12/2011 vieta la riscossione in contanti presso gli Istituti di Credito di somme superiori a € 1.000,00. Nel caso che l'intestatario del conto corrente non sia il diretto beneficiario, è necessario comunicare anche il codice fiscale dell'intestatario del conto.

I suddetti documenti dovranno essere fatti pervenire all'Ufficio Casa, consegnandoli di persona, tramite PEC o tramite posta. L'Ufficio Casa non è tenuto ad alcuna forma di sollecito.

La mancata presentazione nei termini di tutta la documentazione prevista comporta l'esclusione dal beneficio.

I richiedenti hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Ufficio Casa eventuali cambiamenti relativi al contratto di locazione.

Art. 13- Termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro e non oltre il termine perentorio del giorno **27 Luglio 2016**.

Art. 14 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Campi Bisenzio.

Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate con le seguenti modalità:

- Allo Sportello Polifunzionale "COMUNE IN FORMA" Piazza Dante, 37 nei giorni ed orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.00. **Non si effettua assistenza alla compilazione delle domande.**
- oppure spedita tramite raccomandata a/r;
- se il richiedente è in possesso di un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invio all'indirizzo comune.campi.bisenzio@postacert.toscana.it. Tale comunicazione ha lo stesso valore di una raccomandata AR. Se il richiedente non dispone di un servizio di posta elettronica certificata ma possiede soltanto la posta elettronica normale, non è consentito l'invio della domanda da tale casella all'indirizzo di posta certificata del Comune.

Nel caso di presentazione tramite posta certificata, servizio postale o terza persona, alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità valido del richiedente, a pena di inammissibilità della domanda.

La domanda dovrà pervenire improrogabilmente entro il **27 Luglio 2016**.

L'amministrazione non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale. Il Comune di Campi Bisenzio non assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Nel modulo di domanda il richiedente esprime il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. .

Art. 15 – Controlli e sanzioni

Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 il Comune procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte in occasione del Bando.

Vengono effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze nonché controlli in collaborazione con la Guardia di Finanza.

Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti (Delibera della G.R.T. 414/2016).

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali.

Nel caso in cui successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a seguito dei controlli effettuati o della rettifica di dichiarazioni rese nelle autocertificazioni, si riscontri la mancanza dei requisiti o si debba procedere a modificare l'entità del contributo spettante si procederà a darne comunicazione agli interessati ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.

Art. 16 Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali raccolti e le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale intervento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedure per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti é obbligatorio.

Il titolare del trattamento é il Comune di Campi Bisenzio. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati é individuato nel Direttore del III Settore Servizi alla Persona, Sviluppo Economico.

Art. 17 Norma finale e altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e s.m.i., alla Legge Regionale Toscana 96/96 e s.m.i., alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 414/2016 e alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 delm 21/06/2016

Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Laura Bellacci

Campi Bisenzio, 27 Giugno 2016

La responsabile p.o. "Pubblica Istruzione, Servizi Socio-assistenziali, Casa e Cultura"

(Dott.ssa Gloria Giuntini)